

ALLEGATO 3 INFORMATIVA SUL DISTRIBUTORE

Il distributore ha l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente il presente documento, prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione (fatto salvo si tratti di un contratto IBIP distribuito da intermediari iscritti nella sezione D del RUI, applicandosi in tal caso la disciplina dettata dalla Consob), di metterlo a disposizione del pubblico nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure di pubblicarlo su un sito internet ove utilizzato per la promozione e collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali. In occasione di rinnovo o stipula di un nuovo contratto il distributore consegna o trasmette le informazioni di cui all'Allegato 3 solo in caso di successive modifiche di rilievo delle stesse.

Il suo intermediario è Andrea Martano

Iscritto nel Registro Unico degli Intermediari di Assicurazione in data 1 Febbraio 2007 al numero A000000671, nella sezione A quale delegato all'attività assicurativa:

Opera quale amministratore della Martano Assicurazioni S.r.I. iscritta nel Registro Unico degli Intermediari di Assicurazione in data 2-4-2007 al n° A000104029 nella Sezione A, con sede in Lissone, Via San Michele del Carso n. 23

Contattabile ai numeri telefonici 039-2454048 - fax 039-481363 - www.martano.org (sito web con le informazioni dell'intermediario) - assicurazioni@martano.org - martanoassicurazioni@pec.it - www.assicuraconmartano.it (sito per la promozione assicurativa)

Si dichiara che l'IVASS è l'autorità competente alla vigilanza sull'attività svolta.

gli estremi identificativi e di iscrizione dell'intermediario possono essere controllati visionando il registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi sul sito internet dell'IVASS (www.ivass.it).

Informazioni sull'attività svolta dall'intermediario assicurativo: si comunica che sono disponibili nei locali del distributore e sul sito internet www.martano.org gli elenchi delle imprese di assicurazioni con le quali l'intermediario ha rapporti d'affari e l'elenco degli obblighi di comportamento indicati nell'allegato 4 TER del regolamento IVASS n° 48/2018

Nel caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza è possibile richiedere la consegna o la trasmissione al proprio indirizzo e-mail degli elenchi sopra citati.

Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d'interessi

si dichiara che l'intermediario non è detentore di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di una impresa di assicurazione.

Nessuna impresa di assicurazione o impresa controllante una impresa di assicurazione è detentrice di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto della Martano Assicurazioni S.r.I.

Con riguardo al contratto proposto si dichiara quanto segue:

la Martano Assicurazioni S.r.l., in virtù di obbligo contrattuale, è tenuta a proporre esclusivamente i contratti delle imprese di assicurazione delle quali ripete il mandato diretto.

Si dichiara che i compensi percepiti dalla Martano Assicurazioni S.r.l. in merito alla Responsabilità civile auto sono:

Si dichiara che la natura dei compensi della Martano Assicurazioni srl è compresa nell'importo del premio assicurativo; in alcuni casi potrebbe essere richiesto un compenso aggiuntivo con emissione di regolare documento fiscale, che non sarà superiore al 50% del premio di polizza comprensivo di imposte e tasse.

Informazioni sulle forme di tutela del contraente

L'attività di intermediazione esercitata è garantita da una polizza di assicurazione della responsabilità civile, che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali propri o da negligenze errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'intermediario deve rispondere a norma di legge.

E' facoltà per il contraente del contratto, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, di inoltrare reclamo per iscritto all'intermediario o all'impresa preponente tramite:

- o Raccomandata R.R. indirizzata a Martano Assicurazioni Srl Via San Michele del Carso 23, 20851 Lissone (MB)
- o Utilizzo della PEC all'indirizzo: martanoassicurazioni@pec.it

La informiamo altresì che, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell'intermediario o dell'impresa entro il termine di legge, di rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale n. 21 - 00187 Roma, come indicato dal DIP AGGIUNTIVO, nonchè avvalersi di altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti dalla normativa vigente indicati nei DIP AGGIUNTIVI.

Operatore incaricato dell'erogazione della documenta	zione nella sua qualità di: ☐ COLLABORATORE☐ ☐ DIPENDENTE
Numero polizza/e:	
Cognome e Nome / Ragione Sociale	
Data	

Firma x ricevuta

ALLEGATO 4 - TER ELENCO DELLE REGOLE DI COMPORTAMENTO DEL DISTRIBUTORE

Il distributore ha l'obbligo di mettere a disposizione del pubblico il presente documento nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure pubblicarlo su un sito internet ove utilizzato per la promozione e il collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali. Nel caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza, il distributore consegna o trasmette al contraente il presente documento prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione.

Martano Assicurazioni S.r.I. iscritta nel Registro Unico degli Intermediari di Assicurazione in data 2-4-2007 al nº A000104029 nella Sezione A

Sezione I - Regole generali per la distribuzione di prodotti assicurativi

- a. obbligo di consegna al contraente dell'allegato 3 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione, di metterlo a disposizione del pubblico nei locali del distributore, anche mediante apparecchiature tecnologiche, e di pubblicarlo sul sito internet, ove esistente
- b. obbligo di consegna dell'allegato 4 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione
- c. obbligo di consegnare copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia della polizza e di ogni altro atto o documento sottoscritto dal contraente
- d. obbligo di proporre o raccomandare contratti coerenti con le richieste e le esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell'assicurato, acquisendo a tal fine, ogni utile informazione
- e. se il prodotto assicurativo risponde alle richieste ed esigenze, obbligo di informare il contraente di tale circostanza, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito
- f. obbligo di valutare se il contraente rientra nel mercato di riferimento identificato per il contratto di assicurazione proposto e non appartiene alle categorie di clienti per i quali il prodotto non è compatibile, nonché l'obbligo di adottare opportune disposizioni per ottenere dai produttori le informazioni di cui all'articolo 30-decies comma 5 del Codice e per comprendere le caratteristiche e il mercato di riferimento individuato per ciascun prodotto
- g. obbligo di fornire in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentire al contraente di prendere una decisione informata

Sezione II - Regole supplementari per la distribuzione di prodotti di investimento assicurativi

- a. prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, obbligo di consegna/trasmissione al contraente copia dell'Allegato 4-bis al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018
- b. obbligo di valutare l'adequatezza oppure l'appropriatezza del prodotto di investimento assicurativo proposto
- c. in caso di vendita con consulenza, obbligo di informare il contraente se il prodotto è adeguato, specificandone i motivi e dandone evidenza in un'apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito con consulenza
- d. in caso di vendita senza consulenza di un prodotto di investimento assicurativo, obbligo di informare il contraente se il prodotto è inappropriato, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione
- e. in caso di vendita senza consulenza di un prodotto di investimento assicurativo, obbligo di informare il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di accertare l'appropriatezza del prodotto d proposto, nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque il prodotto, obbligo di informarlo di tale circostanza, specificandone i motivi e dandone evidenza in un'apposita dichiarazione
- f. obbligo di fornire le informazioni di cui all'articolo 121-sexies, commi 1 e 2, del Codice

Cognome e Nome / Ragione Sociale	
Data	Firma x ricevuta